



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.13

OGGETTO:RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 20, DEL D.LGS. N 175, DEL 19 AGOSTO 2016; RICOGNIZIONE DELLE PROPRIE SOCIETÀ PARTECIPATE - ANNO 2019

L'anno **duemilaventi** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **dieci** e minuti **quindici**

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Roberto Sassu il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che nel corso della riunione sono sempre rispettate le disposizioni e le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di contrasto al contagio del coronavirus;

Dato atto, inoltre, che, ai fini dell'adozione della presente deliberazione, non risultano essere segnalate situazioni di potenziale conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Dato atto che, ai fini dell'adozione della presente deliberazione, non risultano essere segnalate situazioni di potenziale conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90.

Visto il bilancio di previsione 2019/2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 9 aprile 2019;

Visti:

- il decreto legislativo n° 175, del 19 agosto 2016, attraverso il quale, in attuazione dell'articolo 18, della legge 7 agosto 2015, n° 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);
- il decreto legislativo n° 100, del 16 giugno 2017, con il quale è stato integrato e modificato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto TUSP le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società";

Atteso che Il Comune di Aritzo può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del TUSP, e dunque:

- a) la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) la progettazione e la realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193, del decreto legislativo n° 50, del 2016;
- c) la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e la gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180, del decreto legislativo n° 50, del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) i servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n° 50 del 2016;

Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "le pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'articolo 24, del decreto legislativo n° 175/2016, entro il 30 settembre 2017 il Comune di Aritzo doveva effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Rilevato che il Comune di Aritzo con deliberazione del Consiglio comunale n° 26 del 29 settembre 2017 ha deliberato la ricognizione straordinaria e provveduto a effettuare le comunicazioni previste per legge;

Considerato che l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n° 175/2016 prevede che, fatta salva la revisione straordinaria ex articolo 24, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17, del decreto-legge n° 90 del 2014 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo, ai sensi dell'articolo 16, del d.lgs. n° 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a tale limite) anche per finalità diverse, fermo il rispetto dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n° 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire delle economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute è stato istituito dagli uffici competenti;

Precisato che:

- il d.lgs. n° 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, gli «organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili» (art. 2, comma 2, lett. i). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;

- come disposto dalla norma e riportato dalla delibera Sezione delle Autonomie, n° 19/SEZAUT/2017/INPR, del 19 luglio 2017, della Corte dei conti, devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;

- fra le indirette, tuttavia, vanno considerate solo quelle detenute dall'ente tramite una società/organismo sottoposto a controllo da parte dell'ente stesso.

- Tale punto è stato chiarito sia dalle

«Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche» approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 giugno 2017 (laddove si afferma che sono oggetto di revisione straordinaria solo le partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, attraverso una

«tramite» di controllo») sia dalla citata deliberazione n° 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei conti (laddove si afferma testualmente che *“Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso”*);

Dato che il documento di revisione straordinaria ha costituito un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del TUSP). I commi 611 e 612 dell'articolo 1, della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TUSP;

Dato atto che restano ferme le valutazioni effettuate e le decisioni assunte con riguardo alle partecipate del Comune di Aritzo oggetto di ricognizione straordinaria di cui alla deliberazione consiliare n° 26 del 29.09.2017;

Preso atto che:

- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato, con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR, del 19 luglio 2017; le “linee di indirizzo per la revisione straordinaria”;

- tali schede costituiscono un “modello standard dell'atto di ricognizione” che, secondo la Corte, deve “essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti”;

Ritenuto di utilizzare lo stesso modello previsto per la ricognizione straordinaria anche per la ricognizione ordinaria di cui al presente provvedimento, rinviando a ulteriore provvedimento in caso di ulteriore modifica, da attuare entro il 31 dicembre 2020;

Rilevato che al momento di stesura e dell'approvazione del piano 2016 il Comune di Aritzo possedeva partecipazioni dirette come qui di seguito elencato:

- Abbanoa SPA con una quota dello 0.0142421%;
- Ente di governo EGAS con una quota dello 0.0014941;
- GAL- quota associativa € 3000;

Ritenuto di non dover attuare alcuna misura di razionalizzazione, ma di adottare il solo il provvedimento ricognitivo della propria partecipata mantenendo la propria partecipazione Abbanoa spa con una quota dello 0.0142421% e con Ente di governo EGAS con una quota dello 0.0014941;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dagli uffici competenti sulla base dei dati relativi alle società, e in particolare dei dati di carattere economico, finanziario e commerciale rilevati in ordine alle partecipazioni detenute e da mantenere espresse nell'allegato alla presente deliberazione;

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- il vigente Statuto;
- gli articoli 42, 48 e 107, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al Consiglio metropolitano;

DELIBERA

DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Aritzo con una quota dello 0.0142421% con Abbanoa e con Ente di governo EGAS con una quota dello 0.0014941 alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come dal modello fornito dalla Corte dei Conti per la ricognizione straordinaria per farne parte integrante e sostanziale al presente atto;

DI DARE ATTO che, sulla base dei requisiti di cui all'articolo articolo 4, comma 2, del TUSP, il Comune di Aritzo intende mantenere le proprie partecipazioni societarie, possedute alla data del 31 dicembre 2017, con una quota dello 0.0142421% con Abbanoa e con Ente di governo EGAS con una quota dello 0.0014941;

DI DARE ATTO che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato, attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legge n° 90/2014, con le modalità di cui al D.M. 25 gennaio 2015;

DI STABILIRE che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sardegna;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI

(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, il seguente parere:

Sotto il profilo CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(dottor Antonio Monni)

Il Commissario Straordinario

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
dottor Roberto Sassu

PROT.N.7586 DEL 29.12.2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29.12.2020 , come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Aritzo , li 29.12.2020

Il Responsabile della Pubblicazione

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale

dottor Roberto Sassu